

ORIGINALE

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**RICORSO IN APPELLO**

Per il dott. **STEFANO DI PINTO** (C.F.: DPNSFN63P03H501E), nato a Roma, il 3.09.1963, e residente in Roma, Via della Balduina, n. 225, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto, dal Prof. Avv. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z – Fax: 06/32609846 – Pec: [angelo.clarizia@pec.it](mailto:angelo.clarizia@pec.it)), e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde, 2

*contro*

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro p.t.;
- la **Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/G1 (Diritto Penale)**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- l'**Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)**, in persona del legale rappresentante p.t.

*per l'annullamento e/o la riforma previa sospensiva*

della sentenza Tar Lazio, sez. III, 12 febbraio 2016, n. 1986

**FATTO**

Con la legge 30 dicembre 2010 n. 240 è stato riformato il sistema universitario ed è stata introdotta una nuova disciplina per il reclutamento del personale accademico.

In particolare l'art.16 della legge ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia ed ha rimesso l'individuazione delle modalità di espletamento delle procedure di valutazione ad uno o più decreti.

Successivamente, in applicazione di detta legge, sono stati adottati il decreto ministeriale n. 336 del 2011 che ha individuato i settori concorsuali ed il D.P.R. n. 222 del 2011 (Regolamento). L'individuazione dei criteri, dei parametri e degli indicatori per la valutazione dei candidati nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari sono state in seguito disciplinate dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della

Io sottoscritto Stefano Di Pinto, delego il Prof. Avv. Angelo Clarizia a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto e proporre motivi aggiunti. Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma, Via Principessa Clotilde, 2.

*Stefano Di Pinto*

E' autentica  
*Angelo Clarizia*

Ricerca (MIUR) n. 76 del 7 giugno 2012.

Con decreto direttoriale n. 181 del 17 giugno 2012 e n. 222 del 20 luglio 2012 è stata, poi, avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali e bandita la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia.

Infine, con Decreti Direttoriali MIUR n. 335 del 22.02.2013, n. 603 del 03.04.2013 e n. 1086 del 13.06.2013 è stata nominata la Commissione per l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/G1 – (Diritto penale)

In data 5 novembre, il Dott. Stefano Di Pinto ha presentato domanda (N. 10419), per l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia, superando una mediana, avendo pubblicato ben 4 monografie, riconosciute come libri normalizzati.

L'odierno ricorrente, avvocato, già Docente del Ministero della Giustizia per i corsi di formazione ed aggiornamento del Corpo della Polizia Penitenziaria, Membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio Penale, Socio Ordinario della Società Italiana di Criminologia, relatore a molti convegni, ha pubblicato numerosi articoli, note a sentenza, voci di enciclopedie e trattati, quattro monografie attinenti al settore concorsuale; dal 1990 al 2011 è stato ininterrottamente Cultore della materia e Tutor, dagli anni Novanta ha svolto un'intensa e continua attività di docenza con incarichi di insegnamento presso diverse università e presenta molteplici titoli idonei a dimostrarne la maturità scientifica.

Nonostante ciò, la Commissione giudicatrice, all'esito della procedura – i cui risultati sono stati pubblicati in data 6.2.2014– ha inaspettatamente dichiarato non idoneo il ricorrente al conseguimento dell'abilitazione richiesta.

Avverso tale giudizio e atti presupposti il dott. Di Pinto ricorreva innanzi al T.A.R., chiedendone l'annullamento, previa sospensiva.

Con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati, tra l'altro, il decreto direttoriale n. 266 del 15 febbraio 2013, con il quale è stata costituita la lista degli aspiranti commissari; la correlata delibera dell'ANVUR n. 82 del 3 ottobre 2012, sulla qualificazione scientifica degli aspiranti commissari; la delibera del Consiglio direttivo dell'ANVUR n. 97 del 27 novembre 2012 relativa al riesame delle predette candidature; la procedura e l'esito dei sorteggi per l'individuazione dei membri della commissione.

Con ordinanza Presidenziale del 21 luglio 2015 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami effettuata mediante pubblicazione sul sito del MIUR.

Tenutasi la camera di consiglio del 9 settembre 2014, con ordinanza 10 settembre 2014, n. 4225 il Tar del Lazio ha fissato l'udienza di merito al 21.10.2015, affermando che *“Considerato che non appaiono “prima facie” infondate alcune delle censure proposte nell’articolato ricorso di parte ricorrente con particolare riferimento all’asserita illegittima formazione della Commissione nazionale per l’assenza dei requisiti di qualificazione, definiti dal D.M. n. 76 del 2012, in capo al Presidente ed alle carenze della motivazione del giudizio negativo espresso”*.

Inopinatamente, con la sentenza n. 1986/2016 il Tar ha respinto il ricorso, cosicché avverso detta illegittima pronuncia gravemente lesiva dei propri interessi il dott. Di Pinto è costretto a proporre appello innanzi a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I

**I.1** La sentenza è erronea nella parte in cui ritiene legittimi gli atti di proroga dei termini di conclusione dei lavori della Commissione di concorso nel settore 12/G1 – diritto penale, laddove afferma che *“dagli atti del giudizio si evince che l’organo di valutazione ha concluso i lavori il 29.11.2013 e, quindi prima della scadenza del 30.11.2013, fissata dal D.D. 30.9.2013, n. 1767”* e la proroga successiva fino al 14.1.2014 sarebbe stata concessa solo per la correzione di errori materiali.

Al contrario, la Commissione ha completato i lavori oltre il 30 novembre: la **“definitiva chiusura e spedizione dei giudizi” è avvenuta in data 30 dicembre 2013 (come risulta dal verbale della stessa data)** e, pertanto, in tale seduta non si è proceduto solo alla correzione di errori materiali in autotutela.

In ogni caso, l’ultima proroga concessa alla Commissione per la conclusione dei lavori è, come dedotto in prime cure, priva di copertura legislativa poiché il D.D.MIUR del 19 dicembre (G.U. 1.9.2013, n. 179), ha prorogato il termine di conclusione dei lavori sino al **14 gennaio 2014, ben oltre il termine del 30 novembre** previsto dal DPCM 15 ottobre 2013, n. 242.

La proroga è altresì illegittima poiché è stata richiesta e concessa (il 19 dicembre) solo dopo che il termine per la conclusione dei lavori era spirato (30 novembre).

E’ pacifico, invece, che *“la proroga di un atto può essere legittimamente disposta solo quando il termine di efficacia dello stesso non sia ancora scaduto”* (Cons. Stato, Sez. VI, sentenze 25 giugno 2013, n. 3458 e 29 luglio 2008, n. 3768).

**I.2.** Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal Tar, sono illegittime anche le proroghe

precedenti poiché concesse con decreto direttoriale in palese violazione della disciplina di riferimento che richiedeva invece l'adozione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri superato il termine del 30 giugno (l'art. 1, comma 394 l. 24.12.2012, n. 228 disponeva la possibilità di proroga al 30.6.2013 con decreto direttoriale e al 31.12.2013 **solo con D.P.C.M.**).

In più le proroghe sono state illegittimamente disposte a decorrere dalla data successiva a quella in cui scadeva il termine per la conclusione dei lavori da parte della Commissione.

In effetti, la proroga del termine fissato al 30.06.2013 è stata autorizzata con D.P.C.M. del 19.06.2013, pubblicato in G.U. dell'1.08.2013 n. 179 e con **effetto dal 01.07.2013**. Successivamente, la proroga del termine fissato al 30.09.2013 è stata autorizzata con D.P.C.M. del 26.09.2013, pubblicato in G.U. del 15.10.2013, n. 242, con **effetto dal 1.10.2013**. E' evidente che nel momento in cui sono divenute effettive le proroghe il termine fissato dal provvedimento precedente era già decorso.

Il giudizio impugnato risulta quindi adottato da una Commissione che non avrebbe potuto operare in quanto decaduta *ex lege*.

## II

**II.1.** La sentenza è erronea anche nella parte in cui rigetta le censure relative alla illegittimità della composizione della Commissione.

Secondo il giudice di primo grado è legittima la nomina dei commissari fondata sulla esclusiva valutazione del superamento delle mediane poiché *“deve ritenersi che il legislatore abbia inteso attribuire adeguati margini di manovra all'atto di normazione secondaria, autorizzandolo alla modulazione di criteri e parametri per la valutazione degli aspiranti commissari ed ammettendo, in modo ragionevole, scostamenti e differenziazioni tra criteri e parametri riferiti a questi ultimi (n.d.r. commissari) e quelli da riferire invece ai candidati all'abilitazione nazionale, da definire mediante l'apposito d.m. per la valutazione degli stessi”*.

La ricostruzione è del tutto erronea e smentita dalla mera analisi della disciplina di riferimento.

Il comma 3 dell'art. 16 L. 240/2010 specifica, infatti, che devono essere inseriti nelle liste dei commissari i *“soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri”* individuati per i candidati.

In particolare l'art. 6, comma 7, L. n. 240/2010 prevede che la valutazione dei Professori è

demandata alla *“competenza esclusiva delle università”* secondo i criteri fissati dall’ANVUR.

Tali criteri sono stati previsti nel DM 72/2012 che richiede, in particolare, il *“b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza”* e prevede che il possesso della qualificazione scientifica è altresì assicurato dalla *“positiva valutazione dell’attività svolta”* (comma 3).

Visto il chiaro dettato della L. 240/10 è evidente che, contrariamente a quanto affermato dal Tar il DPR 225/2011 e il DM 76/12 si pongono in contrasto con la suindicata normativa laddove:

- a) senza alcun potere hanno affidato all’ANVUR in via esclusiva il sistema di accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari nonostante la legge prevedesse la «competenza esclusiva» delle singole Università per procedere alla valutazione;
- b) hanno ritenuto sufficiente la mera appartenenza al ruolo di professore universitario per far parte delle Commissioni ed hanno valutato soltanto il superamento delle mediane a differenza di quanto avviene per i candidati.

In tal modo è stata illegittimamente omessa la valutazione dell’attività didattica e di servizio da parte dell’Ateneo di Appartenenza dell’aspirante commissario nonché la valutazione dei parametri di cui all’articolo 4, comma 4, lettere da b) ad l) del DM 76

**II.1.1.** Peraltro, è altresì erronea l’affermazione del primo Giudice per il quale il DM *“non ha inteso eludere, per gli aspiranti commissari i parametri (...) di cui all’art. 4, comma 4, D.M. cit., lettere da b) ad l), validi per i candidati all’abilitazione di prima fascia, ma ha considerato ad essi equipollente il titolo di professore ordinario”* poiché tale assunto contrasta con la *ratio* della riforma.

In effetti, la riforma mira ad incentivare valutazioni oggettive ed a garantire che i Commissari siano valutati sulla base degli stessi parametri dei candidati di prima fascia dovendo essi possedere la medesima qualificazione. L’utilizzo delle sole mediane per gli aspiranti Commissari costituisce, invece, una valutazione parziale rispetto a quella effettuata per gli aspiranti professori di prima fascia.

Né può sostenersi che l’omessa valutazione dei parametri indicati si fonda su ragioni di economia procedimentale ed efficienza – come evidenziato nella pronuncia impugnata – poiché è evidente che la garanzia di una valutazione imparziale ed adeguata dei candidati da parte di una Commissione legittimamente costituita non può recedere di fronte alla necessità

di riduzione dei tempi procedurali. Tempi che peraltro nei fatti sono stati oggetto di numerose deroghe (cfr. paragrafo I), che testimoniano di fatto l'assenza di una urgenza tale da impedire la valutazione degli aspiranti Commissari da parte delle Università di appartenenza.

**La commissione è stata, dunque, scelta in evidente violazione della disciplina di riferimento non essendo stati considerati tutti i criteri e parametri di valutazione dei commissari richiesti dalla l. 240/2010.**

**II.2.** Ma vi è di più. Con il ricorso originario ed i successivi motivi aggiunti è stato eccepito che il *curriculum* del Prof. Musco, Presidente della Commissione di valutazione nel caso di specie, non supera neanche le mediane (pari a 2 libri, 17 articoli, 6 pubblicazioni in rivista di fascia A). Pertanto, il Presidente non aveva comunque i requisiti per essere inserito nella lista dei commissari sorteggiabili e per far parte della Commissione, tenuto conto anche della valutazione dell'ANVUR sul punto conosciuta in corso di causa ed oggetto di motivi aggiunti.

**Sul punto il Tar ha omesso del tutto di pronunciarsi ed ha invero proceduto ad una autonoma e fantasiosa ricostruzione dei titoli ai fini del superamento delle mediane.**

Infatti, l'ANVUR con nota 4 settembre 2014 n. prot. 3077, ha chiarito che il Prof. Musco supera la sola mediana dei libri con tre volumi: *“alla luce della valutazione effettuata dall'ANVUR supera la mediana dell'indicatore riferito al numero dei libri. Il Professore ha pubblicato 3 libri nel decennio con mediana pari a 2. Il professor Musco pur non avendo indicato nel curriculum l'ISBN di due libri, nella fase di contraddittorio (si veda allegato) ha prodotto l'ISBN del libro “L'illusione penalistica” e del libro “I nuovi reati societari”. I due volumi si aggiungono all'opera “Diritto penale tributario” per un totale di tre libri. Non rileva inoltre il fatto che un libro sia stato scritto in collaborazione con altri autori, tenuto conto del fatto che il DM 76/2012 nel definire l'indicatore parla di libri e non di libri ad autore singolo e che per capitoli di libri, che contribuiscono al secondo indicatore sono senz'altro da considerarsi solo i capitoli di opere collettanee, in cui l'autore non contribuisce a un'opera complessiva ma esaurisce il suo ruolo nella stesura del singolo contributo come fosse un articolo pubblicato su un volume piuttosto che su rivista”.*

Tuttavia nel corso del giudizio è stato contestato che la pubblicazione *“Diritto penale tributario”* (2010) risulta scritta da due autori (Presidente e Francesco Ardito) che hanno redatto singoli capitoli come specificato nella successiva edizione (cfr. l'indice dell'opera, depositato al TAR il 20.7.2015) e affermato dallo stesso Presidente nella relazione redatta

per la Camera di Consiglio.

Ne discende: a) che la domanda del Prof. Musco contiene una dichiarazione inidonea a soddisfare il requisito richiesto in ragione della qualificazione di detta opera della quale non poteva, dunque, giovare ai fini della candidatura (art. 75 DPR 445/2000) a titolo di monografia; b) la valutazione dell'ANVUR è intrinsecamente contraddittoria e/o poggia su un erroneo presupposto di fatto e/o costituisce il frutto del palese travisamento della pubblicazione; c) **che il testo “Diritto penale tributario” non può essere conteggiato nella mediana afferente i libri e pertanto, il prof. Musco non supera neanche tale mediana.**

Per ciò solo la sentenza è illegittima e deve essere annullata.

**II.3.1** Per mero scrupolo difensivo si contesta anche la ricostruzione del Tar che è infondata in fatto e in diritto. Nella gravata sentenza si legge ancora con riferimento alla prima mediana che *“Tale modalità di calcolo è confermata dall’art. 10, comma 1, lett. a) della delibera n. 50/2012 dell’Anvur secondo cui “tra i libri rientrano le monografie” mentre sono escluse le “curatele”. Da quanto sopra si evince che l’Anvur ai fini del calcolo delle mediane non avrebbe potuto escludere i libri scritti da più autori, ma solo le curatele.”*

Sulla base di tali considerazioni il giudice ritiene valutabili come monografie i testi *“Diritto penale tributario”* e *“I nuovi reati societari”*.

Tale interpretazione è del tutto erronea.

In effetti, l’art. 10 della delibera ANVUR n. 50 offre l’elenco delle opere valutabili, che è tassativo (Monografia o trattato scientifico; Concordanza; Edizione critica; Pubblicazione di fonti inedite; Commento scientifico; Traduzione di libro) e precisa che *“le curatele non costituiscono libro ai sensi dell’Allegato B del decreto abilitazione”* (art. 10, comma 2).

Tale normativa prescrive che vadano escluse dalla prima mediana tutte le opere non espressamente elencate e non solo le curatele. **Il riferimento alle curatele è, infatti, una mera precisazione su una tipologia di lavoro non valutabile.**

Ne discende che anche i lavori a più mani non possono essere conteggiati ai fini della prima mediana, poiché non sono redatti da un solo autore ed a questi direttamente ed integralmente ascrivibili.

In effetti, nell’area 12, di scienze giuridiche è notorio che nei lavori collettanei il contributo non è mai complessivo, ma è sempre riconducibile a singoli capitoli di libro, come rilevato dalla stessa Commissione nella verifica dei lavori collettanei (cfr. docc.ti nn. 33, 34 e 35).

**II.3.1.1.** In proposito, altresì erroneo è l’assunto del giudice riferito al testo *“I nuovi reati societari”* secondo il quale *“il termine “collaborazione” nell’ambito accademico si riferisce*

*usualmente ad una attività di mero supporto materiale, che non assurge al livello della redazione, di modo che la prof.ssa Masullo non può nel caso specifico essere considerata coautrice dell'opera insieme al prof. Musco".*

In effetti, sulla copertina del volume (e non nelle pagine interne e/o tra i "ringraziamenti", come avviene di solito per i meri contributi materiali), viene indicata espressamente la "collaborazione" della Prof.ssa Masullo.

Anche quest'ultima nel *curriculum* pubblicato sul sito istituzionale dell'università presso la quale insegna rivendica di aver «*collaborato con il Prof. Musco alla redazione del volume "I nuovi reati societari"*».

È evidente dunque che si tratta di una partecipazione attiva alla redazione del testo e tale circostanza non è stata smentita nel corso del giudizio di primo grado (neppure dal Presidente nella sua relazione), con la conseguenza che l'assunto del TAR è senz'altro erroneo in fatto e diritto.

Anche tale opera va, dunque, esclusa dal calcolo della prima mediana.

**II.3.1.2.** Infine il Tar ha ritenuto che *"il sistema di calcolo delle mediane prescinde da ogni valutazione in termini di valore didattico del testo"*.

Tuttavia, la corretta qualificazione delle opere è essenziale per ricondurre un lavoro nell'ambito di una specifica mediana.

Dall'analisi della normativa di riferimento e della delibera ANVUR n. 50 si evince, infatti, che i manuali didattici non rientrano nelle monografie.

Del resto, la monografia (dal greco antico: *μονογραφία*, scrittura singola; secondo la definizione offerta dal vocabolario Treccani: *"Scritto di carattere storico, letterario, scientifico, che tratta un personaggio, un soggetto, un argomento determinato"* [www.treccani.it](http://www.treccani.it)) affrontando un solo argomento si distingue dai manuali che trattano intere branche del diritto secondo una classificazione ben nota a livello editoriale e nel mondo accademico.

Pertanto, le due opere menzionate (*"Diritto penale tributario"* e *"I nuovi reati societari"*) non avrebbero potuto essere conteggiate anche perché non costituiscono monografie ma manuali a scopo didattico, tant'è che sono utilizzati quali testi universitari in moltissimi atenei italiani.

Ne discende che l'unico lavoro valutabile sarebbe *"L'illusione penalistica"* (2004) insufficiente ai fini del superamento della mediana dei libri.

La sentenza deve essere, pertanto, riformata, con ogni conseguenza di legge.

**II.3.2.** Del tutto inopinatamente il TAR ha poi ritenuto che il Prof. Musco superi la seconda mediana poiché *“nell’ipotesi in cui la pubblicazione “Diritto penale tributario” non potesse essere considerata ai fini del calcolo della prima mediana perché opera scritta in coautoraggio, occorrerebbe valutare i 7 capitoli scritti dal prof. Musco come capitoli di libro ai fini del calcolo della seconda mediana e sommarli agli altri articoli su rivista o capitoli di volumi redatti dal medesimo docente”*.

*In tal modo il docente supererebbe ampiamente il numero di 17 pubblicazioni della seconda mediana, integrando il requisito per la nomina a componente della Commissione, atteso che alle n. 17 pubblicazioni indicate nella domanda andrebbero aggiunti i 7 capitoli del libro “Diritto penale tributario” e i gli altri due testi “L’illusione penalistica” e “I nuovi reati societari”*.

Trattasi all’evidenza di una inammissibile sostituzione del Giudice all’Amministrazione, che prescinde del tutto dal subprocedimento in contraddittorio tra l’ANVUR ed il Prof. Musco e dalle risultanze del primo grado di giudizio.

Fermi i superiori assorbenti rilievi, si evidenzia l’erroneità dei calcoli del Giudice di prime cure per evidenziare il superamento della seconda mediana (17 articoli indicati nel cv + 7 capitoli del libro “Diritto penale tributario” + 2 testi già computati come monografie “L’illusione penalistica” e “I nuovi reati societari” = 26 – 4 = 22).

Innanzitutto tale equazione è viziata in radice poiché il Giudice di prime cure ha arbitrariamente sommato tipi di pubblicazioni completamente diverse e appartenenti a mediane differenti, discostandosi anche dalla qualificazione delle stesse fornita dal Prof. Musco nel *curriculum*.

Inoltre:

a) il prof. Musco ha presentato nel curriculum **13 articoli e/o capitoli in volume** valutabili per la seconda mediana (pubblicati nel decennio 2002 - 2012), e non 17 come indicato dal Giudice. Di tali articoli **soltanto 6 sono valutabili per la seconda mediana**.

In effetti, tra i 13 articoli presentati, due (*“Modelli associativi e reati transnazionali nella legge 16.3.2006, n. 146”* e *“Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario”*) sono erroneamente menzionati due volte con medesimo codice ISSN (rispettivamente, il primo con 0022-6955, il secondo con 1590-749X).

Inoltre, tre articoli risultano pubblicati su riviste non ricomprese tra le “riviste scientifiche” presenti nella lista elaborata dall’ANVUR (*“Note sulla nuova riforma della giustizia”* (2007) e *“Giustizia e riforme: le opinioni di un giurista”* (2004) pubblicati su *“Le nuove ragioni*

del socialismo”; “A proposito di responsabilità amministrativa degli enti” (2008) pubblicato su “Unibomagazine”).

Questi 5 articoli vanno, dunque, senz’altro sottratti dal numero totale di 13.

A ciò si aggiunga che l’articolo “Musco E (2010). Brevi note sulla riforma del diritto penale tributario. RASSEGNA TRIBUTARIA, vol. 5, p. 1179-1194, ISSN: 1590-749X” è pubblicato in una rivista di fascia A e dunque rileva ai fini del terzo indicatore e non del secondo.

Ed ancora, in relazione alla pubblicazione n 6 delle “altre pubblicazioni” (“2008 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) MUSCO E (2008). Commento alla disciplina del concorso di persone nel reato (artt. 110-119). In: CRESPI, FORTE, ZUCAL. Commentario breve al Codice penale”) non è stato indicato il codice ISBN.

Poiché l’allegato B al DM 76/12 impone la valutazione dei soli “capitoli su libro **dotati di ISBN**” e che tale codice non è stato indicato né nella domanda né successivamente in sede di osservazioni, l’opera non è ammissibile.

**Ne discende che solo 6 articoli (13 – 5 -1 -1) possono essere computati ai fini del secondo indicatore.**

b) Anche i **2 testi** indicati nell’equazione nulla hanno a che vedere con la seconda mediana: i libri “L’illusione penalistica” e “I nuovi reati societari” sono astrattamente inquadrabili – secondo lo stesso Giudice di prime cure - nella prima mediana e, dunque, non possono essere computati anche nella mediana degli articoli e capitoli di libro.

In effetti, le opere presentate non possono essere computate indifferentemente per il superamento di più mediane poiché un’opera non può appartenere contemporaneamente a due categorie: o l’autore ha redatto l’intero libro e l’opera deve essere valutata ai fini della prima mediana oppure ha redatto solo alcuni capitoli del libro ed appartiene al secondo indicatore, *tertium non datur*.

Diversamente opinando, si sconvolgerebbe del tutto il concetto stesso di mediana, che implica una ponderazione dei libri effettivamente pubblicati dai professori suddivisi per categorie.

Peraltro, ai fini del calcolo vanno considerate le sole pubblicazioni presentate dall’aspirante commissario in sede di domanda come da questo suddivise in libri, capitoli di libro, articoli su riviste di fascia A. Nel caso di specie il Prof. Musco ha qualificato le due opere come monografie e dunque solo come tali possono essere valutate, se ammissibili.

c) Del tutto illogico è anche il calcolo dei **7 capitoli di libro** del testo “Diritto penale tributario” per il raggiungimento di tale seconda mediana.

Non è, infatti, ammissibile una suddivisione successiva o “spacchettamento” dei singoli capitoli di un’opera presentata in sede di domanda come monografia. In effetti, non rilevano modifiche *ex post* rispetto a quanto indicato nella domanda che deve contenere già tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione a pena di esclusione (art. 3. Co.3, DD 181/2012, nello stesso senso anche art. 16 della legge istitutiva dell’abilitazione, DM76/2012)

d) Anche se per ipotesi si voglia seguire l’assurda tesi del TAR, sommando ai 6 articoli valutabili di cui al punto a), le 2 monografie e finanche ai 7 capitoli del libro “*Diritto penale tributario*”, non si perverrebbe comunque al numero di 18 pubblicazioni, necessari per superare la seconda mediana articoli e capitoli di libro (2+7+6= 15).

Pertanto, posto che è pacifico il mancato raggiungimento anche della terza mediana relativa agli articoli pubblicati su riviste di fascia A, **il Prof. Musco non supera nessuno degli indicatori non bibliometrici.**

**II.4.** Infine, il Tar ha ommesso di pronunciarsi sul fatto che il Presidente di Commissione Musco non possiede neppure l’ulteriore requisito **della continuità della produzione scientifica** : tra le pubblicazioni principali non si rinviene alcuna opera negli anni 2012, 2011, 2008, 2007; inoltre non risulta alcuna pubblicazione nell’anno 2005 e **negli ultimi cinque anni si rinvencono solo 4 lavori.**

**II.5.** L’erroneo inserimento del prof. Musco nella lista degli aspiranti commissari determina, dunque l’illegittimità della composizione della intera commissione di diritto penale e degli esiti della procedura di valutazione.

In un caso analogo relativo al settore di diritto privato è stato, infatti, evidenziato che “*la nomina di un Commissario carente di specifica qualificazione scientifica nella materia del Diritto Privato, ha determinato la violazione dell’art. 6, commi 2 e 7, del d.P.R. n. 222/2011 e dell’art. 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240 del 2010. Trattandosi di un collegio perfetto, la mera presenza del Prof. Embid ha alterato la composizione della commissione di valutazione ed ha finito per riverberarsi sul giudizio negativo espresso nei confronti del ricorrente*”. (Ex multis Tar Lazio, Sez. III, Sentenza 5 novembre 2014, n. 11122).

D’altronde, l’illegittimo inserimento del Prof. Musco nelle liste dei commissari ha alterato la sequenza dell’elenco numerico-alfabetico dei candidati a commissari da sorteggiare.

Infatti, eliminando dall’elenco il nome del Prof. Musco, in ragione dell’insussistenza dei previsti requisiti, vi sarebbe stato uno scorrimento nella lista dei candidati con l’attribuzione di un diverso numero d’ordine per ciascuno e, dunque, l’individuazione mediante la

sequenza numerica sorteggiata di commissari del tutto diversi.

### III.

**III.1.** Con il terzo motivo del ricorso di primo grado, l'odierna appellante ha denunciato molteplici e gravi illegittimità nella procedura di valutazione relative alla carenza di collegialità ed allo svolgimento anomalo delle operazioni di valutazione. Il TAR ha omesso di analizzare tutte le censure ed in parte motiva si è limitato a brevi e parzialmente inconferenti statuizioni.

**III.2.** Nella gravata sentenza si evidenzia in particolare che è irrilevante la circostanza che il Commissario OCSE Prof. Faria Costa – subentrato ad un membro dimissionario – abbia aderito ai criteri predeterminati soltanto in data 6.9.2013 – successivamente alla valutazione dei candidati poiché *“il commissario OCSE, subentrato in sostituzione del membro dimissionario, ha potuto accedere immediatamente ai criteri della Commissione, già da tempo pubblicati sul sito istituzionale. Per quanto precede, il momento di formale adesione (...) non coincide necessariamente con quello della effettiva conoscenza degli stessi, avvenuta, verosimilmente prima della riunione del 29 luglio, mediante l'accesso al sito ministeriale”*.

L'assunto è privo di pregio.

La definizione dei criteri costituisce **un elemento essenziale della procedura che richiede una decisione collegiale precedente alla valutazione dei candidati nonché una esauriente e tempestiva verbalizzazione a tutela dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.**

Ne discende anche che ai fini che ci occupano non è sufficiente presumere che il membro Ocse abbia comunque avuto **conoscenza dei criteri, perché pubblicati sul sito del MIUR, o desumere che lo stesso abbia implicitamente manifestato il suo consenso sui criteri valutativi in precedenza prefissati dalla Commissione per aver proceduto a redigere i giudizi.**

Secondo un principio pacifico in giurisprudenza, infatti, *“la regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezione degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle di prove orali; correzione degli elaborati e svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso (es. apertura dei*

*pieghe contenenti gli elaborati in osservanza del disposto di cui all'art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487); le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono, invece, la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza di solo alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione". (Cons. St., Sez. I, 11 luglio 2011, parere n. 2737; nello stesso senso cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 01 marzo 2005, n. 815; Cons. St., Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989)*

Pertanto, come eccepito in primo grado, a fronte della sostituzione del membro straniero, la Commissione, nella nuova composizione, avrebbe dovuto rideterminare i criteri di valutazione e le modalità organizzative per l'espletamento dei lavori e comunicare il relativo verbale al responsabile del procedimento per la pubblicazione.

**III.3.** Il Tar ha erroneamente respinto la censura relativa alla carenza di collegialità dei lavori della Commissione poiché *"dalla documentazione agli atti non emerge alcun elemento atto a dimostrare la mancata partecipazione del membro OCSE alle riunioni della Commissione. I verbali delle riunioni recano, infatti, le sottoscrizioni di tutti i 5 componenti"*.

L'assunto è smentito *per tabulas* dalla documentazione agli atti.

La sottoscrizione di tutti i componenti non comprova la compresenza alle riunioni dal momento che il commissario Ocse ha firmato in alcuni casi in un momento successivo.

Si pensi ad esempio al verbale del 5 novembre 2013 che è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, ma che risulta essere stato a tal fine inviato al Prof. De Faria solo a dicembre *"perché ... il collega portoghese potesse apporre la sua firma"* (verbale del 30.12.2013).

Al contempo, il successivo verbale del 28.11.2013 conferma che il membro OCSE non ha partecipato a questa seduta, ma ha solo firmato, a distanza di più di un mese, il verbale limitandosi a condividere i giudizi già espressi (*"si è provveduto a contattare il collega prof. José de Faria Costa per una conversazione telematica ... il collega .... ha integralmente condiviso i giudizi collegiali espressi dai Colleghi di Commissione."*)

La prova della carenza di collegialità è, dunque, fornita dagli stessi verbali.

**III.3.1.** Inoltre, il TAR ha erroneamente ritenuto: *"né sussistono elementi idonei a dimostrare che il medesimo docente non abbia partecipato per via telematica anche alla riunione del 29 novembre 2013, nella quale ad ogni modo non è stata svolta alcuna attività significativa, se non una mera ricognizione delle valutazioni svolte in precedenza, che sono*

*state riportate nelle tabelle allegate al verbale”.*

In effetti, come evidenziato nel ricorso, la **relazione finale del 29 novembre** e l’attestazione della stessa data sulla conformità dei giudizi risultanti dalla “Scheda giudizi individuali e collegiali” all’esito dei lavori della Commissione, sono **prive dell’indicazione della presenza e/o del nominativo del quinto commissario componente OCSE nonché della relativa sottoscrizione.**

Tale circostanza è confermata anche dalla dichiarazione del membro OCSE resa nel giorno 29.11.2013 - allegata al verbale del 28 novembre - ove questi ha attestato “*di aver partecipato, in modalità telematica, ai lavori della predetta Commissione (sessione 2012), svoltisi in data 28.11.2013*” e non anche a quella del giorno successivo, durante la quale sono stati effettivamente redatti gli atti suddetti.

Peraltro, **la seduta del 29 novembre**, alla quale il Commissario straniero non ha partecipato, è determinante nell’ambito dei lavori della Commissione: **solo in detta sede è stata attestata la conformità dei giudizi individuali e collegiali** e solo alla relazione finale è stata allegata la lista dei candidati idonei. Nella relazione si attesta, infatti, che “*nell’ultima riunione del 28 novembre e con prosieguo il 29, la Commissione ultima i giudizi collegiali sui candidati di seconda fascia*”.

In tale contesto, la mancata partecipazione del membro OCSE ai lavori della Commissione - ed in particolare alla predeterminazione dei criteri, alla redazione dei giudizi e della redazione finale, all’attestazione di conformità dei giudizi - e l’adesione *ex post* alle operazioni della stessa costituisce una grave violazione del principio di collegialità (perfetta) e della normativa di riferimento, che inficia in radice il giudizio del ricorrente.

**III.4.** Le superiori censure assumono ancor più rilievo ove si consideri che la verbalizzazione è stata senz’altro carente e contraddittoria.

a) il Regolamento, in applicazione della legge, ha espressamente previsto che i giudizi “*costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali.*” (Art. 8, co 7). Invece nella specie **i giudizi – privi della firma dei Commissari - sono visibili soltanto dal sito del MIUR nella apposita sezione ma non sono stati allegati né ai verbali né alla relazione conclusiva** in violazione della normativa di riferimento e dei principi di trasparenza e *par condicio* che devono informare l’azione amministrativa.

b) **le votazioni dei Commissari non sono state mai verbalizzate, né allegate o pubblicizzate;**

c) **i verbali non menzionano neppure i singoli commissari presenti** (ad eccezione di quello

del 6 settembre, unico verbale ove si attesta che “sono presenti tutti i componenti”).

Significativo è anche il verbale del 6 settembre, nel quale *“la Commissione dà atto che nella precedente riunione del 29 luglio 2013 si era omissso di menzionare nel verbale che la Commissione aveva effettivamente adempiuto ai seguenti adempimenti: che il prof. Josè de Faria Costa aveva aderito ai criteri fissati dalla Commissione nella riunione del 30 maggio; che tutti i membri della Commissione avevano escluso di avere rapporti di parentela e di incompatibilità con tutti e ciascuno dei candidati”*.

d) sussiste una palese contraddittorietà tra i verbali e la relazione finale. Infatti, da un lato, dai verbali redatti si evince che i giudizi collegiali dei candidati di seconda fascia sono stati **conclusi il 5.11.2013**, con correlata redazione della lista degli idonei, ed - alla successiva riunione del 28.11.2013 – sono stati riletti dalla Commissione e condivisi dal membro OCSE; dall’altro, nella Relazione finale del 29 novembre 2013 si afferma che nella *“riunione del 28 novembre e con prosieguo il 29, la Commissione ultima i giudizi collegiali sui candidati della seconda fascia”*.

Anche dalla dichiarazione del membro OCSE allegata al verbale del 28.11.2013 emergono ulteriori gravi incongruenze in ordine all’effettivo svolgimento dei lavori da parte della Commissione poiché si fa riferimento ad un verbale n. 6 che a quanto risulta dal sito del MIUR, all’epoca non esisteva. (il Commissario OCSE nella suddetta dichiarazione ha attestato *“di aver partecipato, in modalità telematica, ai lavori della predetta Commissione (sessione 2012), svoltisi in data 29.11.2013 per la stesura del verbale n. 6, della relazione finale e della dichiarazione di conformità e di aderire integralmente al contenuto degli stessi”*).

e) Il TAR ha omissso di valutare quanto esposto con il ricorso di primo grado in ordine al fatto che dal verbale del 4/5 novembre emerge che **i Commissari presenti hanno proceduto prima alla discussione ed alla formazione del giudizio complessivo e solo successivamente alla redazione dei giudizi individuali**.

Infatti, nel verbale del 5 novembre si legge che *“ogni commissario esprime il suo giudizio individuale. Terminata l’esposizione dei giudizi individuali, i Commissari dopo ampia discussione formulano il giudizio collettivo per ciascuno dei candidati e formano la lista degli idonei (...) Si decide, poi, che ogni commissario farà pervenire in forma scritta e su supporto elettronico il proprio giudizio individuale, già oralmente espresso, per ciascuno dei candidati al Segretario...”*.

Tale procedura è del tutto anomala considerato che in realtà, le valutazioni dei singoli

Commissari devono essere esterne in giudizio individuale (scritto) prima della discussione e redazione del giudizio collegiale anche per evitare che i Commissari si influenzino reciprocamente nella valutazione *“individuale”* dei candidati.

Ed in effetti, non a caso, la Commissione ha constatato *“con grande soddisfazione”*, che *“i Commissari hanno espresso giudizi sostanzialmente conformi: si è così raggiunta la quasi unanimità di giudizio”* (verbale del 5 novembre).

Tale illegittimo *modus procedendi* della Commissione ha dunque senz'altro inciso nelle valutazioni effettuate e nei giudizi redatti, che, per ciò solo, sono illegittimi.

**III.5.** Il TAR dopo aver enunciato i principi sopra riportati ha genericamente ed illegittimamente esposto che *“quanto alle ulteriori irregolarità denunciate si ritiene che le stesse non possano determinare, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, per quanto emerso in precedenza, l'annullamento dell'atto impugnato, che non avrebbe potuto avere, per ciò solo, un contenuto diverso da quello in concreto assunto”*.

L'assunto è destituito di fondamento.

Innanzitutto perché le superiori censure non costituiscono mere irregolarità procedurali, ma gravi violazioni della normativa vigente in materia di procedure abilitative, dei principi di buona amministrazione, trasparenza e par condicio, del principio di collegialità perfetta che deve informare le Commissioni di valutazione.

Trattasi di contestazioni che isolatamente e/o complessivamente valutate denotano un anomalo ed illegittimo procedere della Commissione che si è senz'altro riverberato nelle attività di valutazione dei candidati e di espressione dei giudizi, la cui natura vincolata è certamente da escludere.

In secondo luogo, l'Amministrazione non ha dedotto (e tantomeno provato) nel corso del giudizio di prime cure che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

## IV

**IV.1.** Nella sentenza gravata si legge che *“con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente censura sotto diversi profili il giudizio negativo ai fini del riconoscimento della abilitazione scientifica, soffermandosi sulla illegittimità del criterio più selettivo adottato dalla Commissione”*.

Successivamente, si statuisce erroneamente la legittimità dell'introduzione del *“criterio più selettivo”* evidenziando: *“la norma (n.d.r. art. 3, comma 3, DM 76/2012) attribuisce, quindi alle commissioni il potere di individuare criteri e parametri ulteriori e più selettivi rispetto a quelli già previsti negli art. 4 e 5 del medesimo regolamento. La Commissione in esame,*

*quindi, in applicazione di siffatta possibilità ha individuato quale specifico criterio ai fini del conseguimento dell'abilitazione per docenti di seconda fascia "l'aver inserito, a corredo della domanda di partecipazione alla procedura, almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono secondo le definizioni di cui all'allegato D, commi 1 e 2 del D.M. 76 del 2012, tra cui almeno una monografia" e richiamando anche inconferentemente le altre pronunce intervenute nel medesimo settore.*

Si contesta innanzitutto che con il quinto motivo di ricorso di primo grado non è stata censurata solo l'introduzione del cd. criterio più selettivo, ma è stato impugnato l'intero verbale di predeterminazione dei criteri di seconda fascia.

Tale verbale denota un operato illegittimo da parte della Commissione che ha del tutto stravolto i criteri e parametri previsti dal regolamento esorbitando senz'altro dai poteri alla stessa attribuiti.

In effetti, il decreto Ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 ha individuato espressamente le ipotesi in cui la Commissione può integrare e/o disapplicare i criteri e parametri regolamentari.

Ai sensi dell'art. 5 la Commissione può:

- stabilire *"con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, di non utilizzare o più"* degli *"ulteriori criteri di valutazione"* di cui al comma 1 dell'art.5 (comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, capacità di attrarre finanziamenti competitivi e capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico), in relazione alla specificità del settore concorsuale.

- con riferimento ai titoli, può valutare il *"possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico del candidato"* (art. 5, co.4, lett. h), ovvero, nei settori concorsuali in cui non è appropriato, può prescindere dalla valutazione dei risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico (art. 5, co.4, lett. g).

Ne discende che se non è esplicitamente previsto nel regolamento, la Commissione non può escludere i criteri predeterminati dal sovraordinato atto regolamentare e/o introdurre di nuovi.

**La Commissione è invece andata ben oltre le facoltà concesse dal regolamento, sopra esaminate, perché ha illegittimamente stravolto e/o derogato ai criteri e parametri di valutazione imposti dal DM 76 del 2012, senza fornire neanche idonea motivazione.**

In particolare:

a) in relazione ai titoli: i criteri ministeriali sono stati in gran parte illegittimamente esclusi e

si è ritenuto che i rimanenti non hanno *“portata di per sé decisiva”*, mentre quelli introdotti *ex novo* dalla Commissione *“contribuiscono in maniera significativa alla valutazione della definizione del profilo scientifico del candidato”*.

b) in relazione alle pubblicazioni: è stata esclusa la valutazione dell’impatto, la collocazione editoriale delle pubblicazioni è stata ritenuta un mero fattore premiante se esistente, e gli ulteriori criteri sono stati assorbiti dal requisito *“più selettivo”*.

Infine, anziché ponderare *“equilibratamente e motivatamente”* i criteri e parametri di valutazione, come prescritto dal decreto (art. 3, co.3) la Commissione ha attribuito un rilievo sproporzionato alla qualità (decidendo di tenere *“in primaria considerazione il criterio della qualità della produzione scientifica (così come sopra specificato ed integrato con gli ulteriori criteri selettivi introdotti)”*, rimarcando anche *“l’assoluta valenza dell’elemento qualitativo della produzione scientifica”*, e ritenendo invece che la presenza di titoli diversi dalle pubblicazioni allegate *“non è requisito necessario per il conseguimento dell’abilitazione”*).

Ne discende che è senz’altro illegittimo il verbale di predeterminazione dei criteri, con conseguente annullamento anche del giudizio del ricorrente in via derivata ed autonoma (nel giudizio **non vi è alcun riferimento ai criteri e parametri imposti dal sovraordinato decreto ministeriale**).

Tanto basterebbe ai fini della declaratoria di illegittimità della sentenza gravata e del giudizio impugnato in primo grado.

**IV.2.** Anche a voler per assurdo prescindere dall’intero verbale e dalle modalità con le quali è stato deliberato, **il criterio in esame è senz’altro in radice illegittimo, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure.**

Innanzitutto, è erroneo in punto di fatto l’assunto del TAR secondo il quale nelle altre sentenze intervenute nel medesimo settore il criterio non è stato ritenuto illegittimo.

A titolo esemplificativo, con la sentenza del medesimo TAR Lazio n. 14551/2015 intervenuta con riferimento allo stesso settore di diritto penale, è stato statuito che *“il suddetto criterio appare irragionevole, tenuto conto della natura abilitativa, come suindicato, della procedura in esame...”*.

In un caso analogo, nel settore di diritto amministrativo, è stato accolto il ricorso poiché: *“la Commissione nondimeno riteneva indispensabile ai fini abilitativi, come criterio, “intendendo rimarcare l’assoluta valenza dell’elemento qualitativo [...] rispetto a quello quantitativo” la pubblicazione di almeno tre lavori da ritenersi di livello “eccellente” (cfr.*

*ancora verbale n.1 bis, all.D al ricorso); il suddetto criterio appare irragionevole, tenuto conto della natura abilitativa, come suindicato, della procedura in esame* (Tar Lazio, sentenza 30 aprile 2015, n. 6283).

**IV.3.1** Inoltre tale criterio “più selettivo” è manifestamente illogico, contraddittorio, irragionevole e sproporzionato ponendosi in contrasto con il criterio ministeriale di valutazione qualitativa delle pubblicazioni.

Infatti, il DM 76/12, ripreso sul punto dalla Commissione, impone (inderogabilmente) di applicare il criterio della qualità avvalendosi *“delle classificazioni di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D”*.

Tutte le classificazioni di cui all'allegato D (eccellente, buono, accettabile e limitato) riscontrano *“un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”* (art. 5, co.1).

**In tale contesto, il “criterio più selettivo” introdotto dalla Commissione, altera la sostanza del criterio ministeriale poiché ritiene che solo il livello buono ed eccellente dimostri la qualità dei lavori e la maturità scientifica del candidato.**

Ed infatti, un giudizio *“accettabile”* su tutte le pubblicazioni esibite dal candidato non soddisfa il *“criterio più selettivo”* introdotto dalla Commissione, mentre secondo il decreto ministeriale (e finanche il comune lessico) costituisce una valutazione positiva e sufficiente (cfr. anche *ex multis* Tar Lazio, sez. III, sentenza 20.10.2014, n. 10549; Tar Lazio, sez. III bis, sentenza 7.7. 2015, n. 9128).

Infine, si evidenzia l'illogicità di tale criterio selettivo poiché nella specie **si tratta di una procedura abilitativa e non di una procedura selettiva delle eccellenze, con la conseguenza che alla Commissione è demandato il compito di accertare i requisiti minimi (in termini di sufficienza) per svolgere la funzione.**

**IV.3.2.** La grave irrazionalità del criterio è palese anche ove si consideri:

a) che la Commissione, nel primo verbale, ha precisato che *“l'importanza e la qualità delle pubblicazioni, considerate le peculiarità del settore disciplinare, sono da intendersi a livello internazionale o anche solo a livello nazionale”*.

La “peculiarità del settore” dunque avrebbe dovuto indurre la Commissione a valorizzare anche le pubblicazioni accettabili, che – secondo le classificazioni dell'allegato D, sopra riportate – hanno diffusione anche solo nazionale (*“internazionale o nazionale”*).

b) che il criterio più selettivo ha determinato una illegittima parificazione tra i criteri e

parametri di valutazione individuati per la prima fascia e quelli per la seconda fascia.

In effetti, l'unica differenza tra i criteri per la prima e la seconda fascia è di tipo **quantitativo** (per la prima fascia la necessità di aver inserito 2 monografie di livello eccellente e buono; per la seconda fascia tre pubblicazioni di livello eccellente e buono di cui 1 monografia.) mentre il verbale n. 1 richiedeva una distinzione di tipi **qualitativo** (tale criterio più selettivo è stato predeterminato per *“rimarcare l'assoluta valenza dell'elemento qualitativo della produzione scientifica rispetto a quello quantitativo”*).

Inoltre, l'introduzione di suddetto criterio ha comportato la sostanziale parificazione della “piena maturità scientifica” richiesta ai candidati di prima e seconda fascia, in violazione dell'art. 3, comma 2, DM 76/12, che stabilisce: *“l'abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno avuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza internazionale degli stessi”*.

c) Infine, il criterio più selettivo della Commissione, ha ingenerato una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento e di valutazione tra i candidati di penale e quelli degli altri settori concorsuali ritenuti idonei anche con pubblicazioni accettabili e buone.

Ad esempio, nel settore 12/C1 (diritto costituzionale) su 224 candidati all'abilitazione alla seconda fascia, ben 64 (il 90% circa degli abilitati) sono stati ritenuti idonei con un giudizio complessivo di “accettabile” e 7 con un giudizio “buono”; nel settore 12/E2 (diritto comparato) su 186 candidati, 60 candidati (il 77% degli abilitati) sono stati ritenuti idonei con una valutazione della qualità scientifica di livello “accettabile” e solo 17 di livello “buono”; nel settore 12/D2 (diritto tributario), addirittura, l'abilitazione è stata conferita sempre e solo con pubblicazioni di “livello prevalentemente accettabile”.

**IV.4.** Alla luce di tutto quanto sopra esposto, è senz'altro erroneo l'assunto del TAR nella parte in cui, facendo proprio un orientamento della sezione, ha ritenuto che il criterio selettivo *“non possa considerarsi, in assoluto, illegittimo”*, ma è la Commissione che ha errato per aver *“incentrato la valutazione esclusivamente sul suddetto criterio, disapplicando di fatto gli altri più generali criteri di valutazione introdotti dal regolamento ministeriale”* (TAR Lazio, III, 4.12.2015, n. 13734; id., 4.12.2015, n. 13735).

L'assunto, oltre ad essere illegittimo per quanto sopra esposto, è del tutto illogico e contraddittorio.

Infatti, è lo stesso criterio che, per come formulato (oltre che per il rilievo assegnatogli e risultante dal complessivo verbale n. 1), comporta la disapplicazione degli altri più generali

criteri ministeriali: solo laddove “almeno” tre pubblicazioni vengano valutate di qualità “buona” il candidato può essere abilitato, rendendo irrilevante il possesso di tutti i criteri ministeriali.

In caso contrario, deve esserne dichiarata l'illegittimità perché comporta la disapplicazione e/o irrilevanza dei più ampi criteri e parametri ministeriali individuati nel DM .

## V

V.1 In relazione al giudizio del ricorrente il Giudice ha arbitrariamente ritenuto che secondo il giudizio della Commissione le *“opere del candidato non raggiungono il livello indispensabile per raggiungere la maturità scientifica richiesta nella procedura abilitativa. E ciò, non assumendo a parametro di riferimento esclusivo il solo criterio maggiormente selettivo di cui si è sopra trattato ma, più ampiamente, le norme che definiscono i criteri di valutazione delle pubblicazioni, per la II fascia rinvenibili negli artt. 3 e 5 D.M. n. 76 del 2012.*

Il Giudice si è di fatto illegittimamente sostituito all'Amministrazione e, mascherandosi dietro una erronea interpretazione dei giudizi della Commissione, ha espresso **un proprio giudizio in ordine all'insufficienza delle pubblicazioni e dei titoli ai fini dell'abilitazione, prendendo a riferimento i - diversi - criteri ministeriali.**

In effetti, non spetta al giudice, a fronte di una chiara indicazione del verbale e persino dei giudizi, *“interpretare”* la volontà dei Commissari per stabilire se ed in che misura abbiano applicato o meno il criterio più selettivo nei singoli casi.

E' stato evidenziato, infatti, che *“il fatto stesso che la Commissione – (ndr per il conferimento di un posto di professore universitario di prima fascia) abbia ritenuto di introdurre proprio tale criterio rappresenta, già di per sé, un significativo indizio che depone nel senso che lo stesso sia stato poi utilizzato ai fini della comparazione tra i candidati ed abbia avuto, quindi, concreta incidenza sull'esito della valutazione”* (Consiglio di Stato, sez. VI, 14/10/2014, n. 5102).

Inoltre, dalla mera lettura del giudizio collegiale, si evince che la mancata abilitazione si fonda proprio sulla valutazione della **sola qualità delle pubblicazioni e sull'applicazione arbitraria del “criterio più selettivo”.**

Ciò trova conferma nel giudizio individuale del Prof. Musco nel quale si richiama espressamente detto criterio *“alla luce degli elementi evidenziati – soprattutto in considerazione del fatto che presentando quattro lavori monografici di livello limitato (il primo) o accettabile (gli altri tre) non risponde all'ulteriore criterio più selettivo introdotto*

dalla commissione (...) si ritiene che non abbia raggiunto la maturità scientifica”.

Anche nel giudizio del Prof. Pavarini si legge “nessun contributo c.d. minore raggiunge la valutazione di buono” ed è, dunque, evidente il richiamo al necessario raggiungimento del livello di qualità richiesto dal criterio più selettivo.

Riemerge così il vizio denunciato in ordine al criterio più selettivo che trasmoda in totale difetto di motivazione circa l'idoneità scientifica dell'appellante a conseguire l'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia: se un lavoro è accettabile, la medesima aggettivazione non giustifica un giudizio negativo *tout court*, poiché l'accettabilità di un'opera è sintomo del contrario. Il giudizio è quindi illogico, contraddittorio, e formulato esclusivamente sulla base di un criterio illegittimo.

Pertanto, nel giudizio collegiale si fa esclusivo riferimento alla qualità dei lavori e nessuna ulteriore valutazione si rinviene né con riferimento ai criteri e parametri ministeriali di valutazione delle pubblicazioni, né dei titoli. Neppure per affermarne il mancato riscontro.

Pertanto, la valutazione è evidentemente viziata *ab origine* poiché l'introduzione del criterio più selettivo ha senz'altro condizionato l'espressione dei giudizi che risultano, tutti, sostanzialmente privi di adeguata, congrua e trasparente motivazione.

V.2. In proposito sono altresì palesemente erronee ed illogiche le considerazioni del giudice di primo grado secondo il quale “*ad esito diverso, invero, non poteva condurre una ipotetica più attenta valutazione dei titoli diversi dalle pubblicazioni i quali, peraltro, non sembrano prima facie così rilevanti e significativi da poter compensare un giudizio qualitativo sul merito della produzione scientifica che appare oggettivamente negativo*”.

E' evidente, infatti, che deborda oltre i confini della riserva di amministrazione la valutazione operata dal Tar della compensazione tra titoli e pubblicazioni.

Né è ammissibile l'elaborazione di un giudizio ipotetico effettuato dal giudice sostituendosi alla Commissione giudicatrice poiché è pacifico che “*il g.a., nella definizione della controversia avente ad oggetto gli esiti di una procedura concorsuale o idoneativa, non può sostituire la propria valutazione a quella rientrante nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge alla commissione esaminatrice, salvo i casi macroscopici in cui si colga un vizio logico tale da inficiare il giudizio tecnico-discrezionale*” (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 02/03/2012, n. 1211).

Ad ogni modo, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza di primo grado nel giudizio si riscontrano gravi carenze motivazionali con riferimento ai titoli del ricorrente la cui valutazione è del tutto omessa.

Sul punto si legge, infatti: *"è Direttore del Fondo pensioni del Vaticano"*.

La Commissione non ha, dunque, considerato la continua e intensa attività di docenza ampiamente svolta dal Dott. Di Pinto presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione.

In particolare, il ricorrente, avvocato, è stato Docente del Ministero della Giustizia per i corsi di formazione ed aggiornamento del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha tenuto corsi in diversi Master, Scuole di Specializzazione, seminari, eventi formativi per avvocati (Camera Penale di Roma, Patronato Forense - Cultura). Inoltre, presso varie Sedi universitarie, ha ricoperto i seguenti incarichi di insegnamento: Corso intensivo e integrativo di Diritto Penale per gli studenti fuori corso (Sapienza – Università di Roma, 1999); Istituzioni di Diritto Penale, incarico a contratto (Università di Roma "L.U.M.S.A.", 2002-2003); Diritto Penale della P.A., Progetto di Ricerca Ateneo "Avvocato e giurista d'Impresa e delle P.A. nell'Unione Europea" (Università di Chieti "G. D'Annunzio", 2003-2004); Diritto Penale dell'immigrazione, Master Universitario di II livello in Scienza della Migrazione (Università Europea di Roma, 2006-2007), Diritto Penale (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Sapienza – Università di Roma, 2007-2009), Diritto Penale, Master Interfacoltà di II livello in Scienze Forensi, Sapienza - Università di Roma, 2004-2015). Risponde tra l'altro agli ulteriori requisiti – non considerati dalla Commissione – di partecipazione a enti o istituti di ricerca di alta qualificazione (art. 5, comma 4, lett. e) in quanto Membro, in qualità di Socio Ordinario, della Società Italiana di Criminologia dall'anno 2010, e di partecipazione a comitati editoriali di riviste (art. 5, comma 4, lett. c) in quanto Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Penale e del Comitato di redazione della rivista Processo penale e giustizia.

Tali titoli dovevano essere, invece, adeguatamente considerati dato che rientrano tra gli "ulteriori criteri" di valutazione stabiliti nel verbale n.1 (incarichi di insegnamento, attività didattica e di ricerca).

Pertanto, è evidente che la Commissione non ha effettuato una sintetica descrizione delle attività del candidato ed una analitica valutazione dei titoli e del curriculum – come espressamente previsto dall'art. 16 della l. n. 240/2010 - ma si è limitata a considerare la qualità delle pubblicazioni e non attribuito rilevanza neppure ai titoli parzialmente riscontrati.

In un caso analogo è stato accolto il ricorso poiché: "la Commissione non poteva limitarsi a valutare le pubblicazioni presentate, ma avrebbe dovuto procedere ad un esame degli altri titoli allegati dalla ricorrente. La determinazione della Commissione ha così alterato la

*ratio e le finalità sottese alla procedura in esame, perché non ha soltanto eliso un criterio o un parametro di giudizio, ma ha alterato l'impianto stesso del sistema di valutazione, che ha ad oggetto sia titoli che pubblicazioni. Ne è conseguita la pretermissione, nella valutazione, delle esperienze curriculari indicate dalla candidata a cui la commissione si è limitata ad un mero accenno nell'esordio del giudizio collegiale, che si sofferma invece solo sulla qualità delle pubblicazioni".* (Tar Lazio, III, sentenza 5 novembre 2014, n. 11093).

**V.3.** Altresì erroneo è l'assunto per il quale *"in termini ampiamente sovrapponibili a quelli che connotano il giudizio collegiale si sono espressi tutti i commissari nei rispettivi giudizi individuali"*.

**Dalla mera lettura dei giudizi individuali emerge, infatti, che i Commissari hanno effettuato rilievi per lo più favorevoli - anche sulle pubblicazioni - non adeguatamente considerati nel giudizio collegiale.**

In particolare, il Prof. Josè De Faria Costa riconosce che la monografia "Reati fallimentari" (2008) *"affronta con completezza il tema dei reati fallimentari prestando attenzione anche a istituti e figure correlate (...), con costante attenzione al dato normativo e con ricchezza di riferimenti bibliografici e giurisprudenziali"*, ed è un *"opera scrupolosa nell'esame della giurisprudenza"*. La monografia "Conseguenze civili del reato e nuovi tipi di danni" (2007) attesta, secondo il commissario, *"la varietà delle tematiche attinenti il medesimo settore concorsuale"* e inoltre è *"limpida e assolutamente fruibile per il lettore (...)"* ed *"evidenzia una buona padronanza di cognizioni di diritto penale e di diritto civile, sia sostanziale che processuale"*. Del pari la monografia "Cause oggettive di esclusione del reato" (2004) è considerata *"assolutamente limpida e scrupolosa"* e gli scritti minori sono *"Di qualche pregio, considerata la pluralità di fonti indagate (giurisprudenziali, legislative, internazionali, oltre che dottrinali)"* e *"indubbiamente ben scritti"*.

Il Pres. Musco riconosce poi a tre delle quattro monografie un livello di qualità *"accettabile"* e ritiene che la produzione minore, *"nella varietà dei temi affrontati, conferma le doti di diligente analisi"*.

Secondo il Prof. Ronco, poi, nella monografia sulle "Cause oggettive di esclusione del reato" *"il candidato espone con precisione tutte le tematiche che si ritrovano nei buoni trattati e manuali di diritto penale"*, riconoscendo che il medesimo, in generale, *"merita, comunque, attenzione per lo studio accurato e per le doti espositive dimostrate"*.

In giurisprudenza è stato al riguardo evidenziato in casi analoghi che il giudizio collegiale deve costituire, invece, **una sintesi congrua ed adeguata dei giudizi individuali.** (Tar

Lazio, III, sentenza 10.3.2015 n. 3961; sentenza 26.3.2015, n. 4658; ordinanza 21.3.2014 n. 1337).

V.4. Il Giudice di primo grado ha, infine, ritenuto erroneamente infondato il motivo relativo al mancato cenno nei giudizi al superamento delle mediane (punto 5 della sentenza).

**Data la rilevanza attribuita alle mediane nella riforma Gelmini, la Commissione avrebbe dovuto, invece, motivare in maniera dettagliata il giudizio negativo e le ragioni per le quali ha negato l'abilitazione nonostante il superamento delle mediane.**

Del resto l'art. 6 DM 76/12 chiarisce che il superamento di una delle tre mediane attesta per legge una valutazione positiva dell'“importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva” (art. 6 cit) nell'ambito della comunità, che è alla base dell'accertamento della “piena maturità scientifica” dei candidati.

Di tale avviso è anche l'ANVUR, laddove ha precisato che gli indicatori integrano l'autonomia (ndr delle Commissioni) con importanti elementi di responsabilità, che gli esiti non precisamente ottimali di taluni concorsi del recente passato giustificano ampiamente».

In questo senso anche la Circolare MIUR dell'11 gennaio 2013 la quale, in maniera inconfutabile, consente alle Commissioni di discostarsi dal superamento delle mediane quale criterio discriminante per riconoscere o negare l'abilitazione soltanto in casi eccezionali e in presenza di **idonea motivazione**. Anche sotto tali profili, il giudizio è palesemente illegittimo, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado.

## VI

Il TAR ha omesso di pronunciarsi anche in ordine all'eccezione (sollevata in via subordinata) relativa all'illegittimità del decreto (DM 76/12 art. 3,4 e 6) per contrasto con la legge istitutiva dell'abilitazione e del Regolamento.

**E' stato evidenziato nel ricorso che il DM 76/2012 avrebbe dovuto esso stesso contenere “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare” invece di enunciarli genericamente, demandando alle singole Commissioni di ponderarli ed individuarne di nuovi in relazione al settore concorsuale.**

La legge è, infatti, chiara nell'individuare la competenza esclusiva del Ministro, nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione (comma 3 dell'art. 16 l. 240/2010 e Regolamento di cui al DPR n. 222/2011) e demandare alla Commissione le sole modalità organizzative (l'art. 8).

Inoltre, l'attribuzione alla Commissione – da parte del DM – della possibilità di derogare ai criteri e i parametri penalizza i candidati, quale il ricorrente, che hanno presentato domanda

senza conoscere gli effettivi criteri di valutazione e la loro ponderazione concreta e al contempo, avvantaggiando i candidati della tornata successiva che invece conoscono tali criteri.

Sotto diverso profilo, il suddetto DM impedisce che i Commissari siano valutati sulla base degli stessi criteri utilizzati per i candidati – come richiesto dalla legge – dal momento che le modalità di valutazione sono specificate in un momento successivo alla composizione della commissione.

In conclusione, il riferimento all'art. 3 co. 3 del DM 76/2012, ha consentito alla Commissione di discostarsi illegittimamente da criteri oggettivi e verificabili, favorendo l'autoreferenzialità assoluta e la formulazione di giudizi apodittici e sostanzialmente immotivati, svincolati da parametri di valutazione oggettivi e da quelli predeterminati dalla legge.

### **Istanza cautelare**

Il *fumus boni iuris* si evince dai motivi di ricorso dedotti.

Sussiste altresì danno grave ed irreparabile atteso che il mancato conseguimento dell'abilitazione scientifica comporta l'impossibilità, per il ricorrente, di partecipare ai concorsi per l'inquadramento in ruolo che le Università stanno bandendo ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010.

Oltre ai danni sopra menzionati, la mancata sospensione del provvedimento impugnato nelle more della definizione del giudizio arreca anche un danno morale e di immagine al ricorrente, tenuto conto che la fattispecie attiene ad un'abilitazione e non ad un concorso. La mancata acquisizione di una "maturità" scientifica per poter essere abilitato alle funzioni di professore di seconda fascia incide, infatti, sulla considerazione acquisita dal ricorrente nel mondo accademico, ingiustamente frustrata dal giudizio di non idoneità. Pertanto, innanzi all'operato illegittimo della Commissione e della mancanza di un interesse pubblico concreto al mantenimento dell'atto impugnato, si insiste per l'accoglimento della presente istanza ai fini di una rivalutazione delle pubblicazioni e dei titoli del ricorrente da parte di una Commissione nominata per il settore concorsuale 12/G1 in diversa composizione e/o delle più opportune misure volte ad una sollecita fissazione del merito e/o ad evitare che le Università escludano il ricorrente dalle procedure di inquadramento in ruolo che verranno bandite, tenuto conto anche delle limitate risorse economiche a disposizione delle stesse Università.

**P.Q.M.**

### Si conclude

per l'accoglimento dell'appello e della correlata istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato sarà versato nell'importo di Euro 487,50.

Roma, 12 aprile 2016

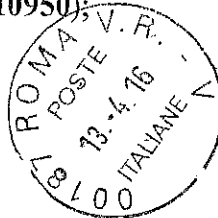
Prof. Avv. Angelo Clarizia



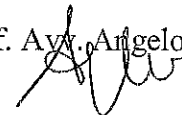
### RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Prof. Avv. Angelo Clarizia, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma numero 267 del 2005 rilasciato il 12 maggio 2005, ho notificato per conto della **Dott. Stefano Di Pinto** copia conforme del suesteso atto a:

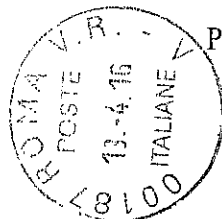
1) **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76528904901-9** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **10950**);



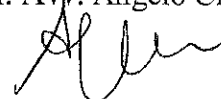
Prof. Avv. Angelo Clarizia



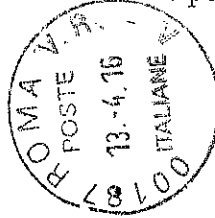
2) **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76528904902-0** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **10951**);



Prof. Avv. Angelo Clarizia



3) Commissione giudicatrice per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di prima e seconda fascia – settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76528904903-1** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **10952**);



Prof. Avv. Angelo Clarizia

4) Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 (CAP 00186) ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76528904904-2** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **10953**);



Prof. Avv. Angelo Clarizia

5) Caterini Mario, Cupelli Cristiano, Gambardella Marco, Tordini Cagli Silvia, Alagna Rocco, Amarelli Giuseppe, Amati Enrico, Argirò Flavio, Bellagamba Filippo, Borgogno Roberto, Bottalico Filippo, Caruso Giovanni, Cingari Francesco, Consulich Federico, Di Landro Andrea Rocco, Goisis Luciana, Masera Luca, Masullo Maria Novella, Meloni Chantal, Nisco Attilio, Notaro Domenico, Paonessa Caterina, Putinati Stefano, Salcuni Giandomenico, Scoletta Marco Maria, Tassinari Davide, Venafro Emma, rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dagli avv.ti Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, Antonio Andricciola e Alfio Valsecchi con domicilio eletto presso lo studio dei primi tre in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, n. 9 (CAP 00153), ivi inviandone **27 copie conformi** a mezzo raccomandata a.r. n.

**76528904905-3** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **10954**).



Prof. Avv. Angelo Clarizia

**6) Panebianco Giuseppina**, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Aldo Tigano e Alberto Marchetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cola di Rienzo 180 (CAP 00192), ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **76528904906-4** spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine **10955**).



Prof. Avv. Angelo Clarizia



N. Raccomandata

76528904903-1



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SI, [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO <b>Comm. giud. civile abilit. sci. giur. p. 1</b> <b>Sett. Conc. 12/61 - Dir. Penale in p. Pres. p. 1</b>
	VIA / PIAZZA <b>Via dei Portoghesi</b>
	C.A.P. <b>00186</b> COMUNE <b>Roma</b>
	N° CIV. <b>12</b> PROV. <b>RM</b>
MITTENTE	MITTENTE <b>Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA</b>
	VIA / PIAZZA <b>Via Principessa Clotilde, 2</b>
	C.A.P. <b>00196 ROMA</b> COMUNE <b>ROMA</b>
	N° CIV. <b>00196 ROMA</b> PROV. <b>RM</b>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55001 Sez. 12 Operaz. 131  
 Causale: AG 13/04/2016 16:30  
 Peso gr.: 98 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767437525353 TASSE

N. Raccomandata

76528904904-2



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - SI, [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO <b>ANVOR, in p.t.r.p.t. c/o Avv. a Genite</b> <b>Stato in</b>
	VIA / PIAZZA <b>Via dei Portoghesi</b>
	C.A.P. <b>00186</b> COMUNE <b>ROMA</b>
	N° CIV. <b>12</b> PROV. <b>RM</b>
MITTENTE	MITTENTE <b>Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA</b>
	VIA / PIAZZA <b>Via Principessa Clotilde, 2</b>
	C.A.P. <b>00196 ROMA</b> COMUNE <b>ROMA</b>
	N° CIV. <b>00196 ROMA</b> PROV. <b>RM</b>
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI <input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55001 Sez. 12 Operaz. 132  
 Causale: AG 13/04/2016 16:31  
 Peso gr.: 98 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767437525397 TASSE



N. Raccomandata

76528904905-3



steitaliane

M88 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 03/04)

azione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
o introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO  
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00153 COMUNE RORUS PROV. RM

MITTENTE Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00153 COMUNE RORUS PROV. RM

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
☐ A.R.  
Contrassegnare la  
casella interessata

Fraz. 55001 Sez. 12 Operaz. 136  
Causale: AG 13/04/2016 16:38  
Peso gr.: 2000 Tariffa € 9.60 Affr. € 9.60  
v. Agg.: AR  
Bollo AR: 767437525386 TASSE

N. Raccomandata

76528904901-9



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 03/04)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO  
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00186 COMUNE RORUS PROV. RM

MITTENTE Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00186 COMUNE RORUS PROV. RM

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
☐ A.R.  
Contrassegnare la  
casella interessata

Fraz. 55001 Sez. 12 Operaz. 134  
Causale: AG 13/04/2016 16:34  
Peso gr.: 98 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
v. Agg.: AR  
Bollo AR: 767437525364 TASSE

N. Raccomandata

76528904902-0



steitaliane

P0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 03/04)

azione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
o introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO  
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00186 COMUNE RORUS PROV. RM

MITTENTE Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00186 COMUNE RORUS PROV. RM

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
☐ A.R.  
Contrassegnare la  
casella interessata

Fraz. 55001 Sez. 12 Operaz. 133  
Causale: AG 13/04/2016 16:33  
Peso gr.: 98 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
v. Agg.: AR  
Bollo AR: 767437525400 TASSE

N. Raccomandata

76528904906-4



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. 03/04)

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO  
Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00192 COMUNE RORUS PROV. RM

MITTENTE Prof. Avv. ANGELO CLARIZIA  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 ROMA  
Tel. 06/3611486 - Fax 06/32609846  
A.P. 00192 COMUNE RORUS PROV. RM

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
☐ A.R.  
Contrassegnare la  
casella interessata

Fraz. 55001 Sez. 12 Operaz. 130  
Causale: AG 13/04/2016 16:26  
Peso gr.: 98 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
v. Agg.: AR  
Bollo AR: 767437525375 TASSE

